

VERBALE n. 45/2019 - COLLEGIO DEI REVISORI 29 ottobre 2019

(Artt. 6 e 7 del Regolamento Organizzativo dell'Ardsu Toscana, approvato con Delibera Giunta Regionale n. 1127 del 11 Dicembre 2012)

Il giorno 29 ottobre 2019 si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Azienda, composto dai Sigg.: Dott. Sandro SGALIPPA (Presidente), Dott. Stefano GIRALDI, Dott. Marco MENICETTI (membri effettivi) per esaminare l'ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ART.40 COMMA 3 TER, D.LGS. N. 165/2001) e la relativa documentazione allegata, ricevuto con nota prot. n. 32939/19 del 07/10/2019.

Il Collegio:

- richiamato il provvedimento del Direttore n. 327/18 del 17 luglio 2018 con il quale è stata approvata la costituzione provvisoria del Fondo per il finanziamento del salario accessorio del personale dipendente del comparto anno 2018 ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018;

- richiamato il verbale n. 40/2018 del giorno 11 settembre 2018 con il quale questo Collegio dei Revisori, a seguito dell'esame della documentazione relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'ARDSU per l'anno 2018 nonché della documentazione relativa al trattamento economico accessorio del personale del comparto ed in particolare il verbale di "Accordo Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo salario accessorio anno 2018 sottoscritto il 3 agosto 2018" e la relazione Illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell'art.40 c. 3-sexies D.Lgs. 165/2001, certificava:

- che l'Azienda si era attenuta ai vincoli fissati dal CCNL nella definizione delle risorse che finanziano il Fondo 2018;
- la compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata di cui al documento punto 1 in relazione a quanto iscritto in Bilancio di previsione Economico anno 2018, approvato con deliberazione del cda n. 63/17 del 21 dicembre 2017;
- che quanto stabilito dal verbale di contrattazione decentrata integrativa di cui al punto 1 rispettava i vincoli fissati dal CCNL;
- che l'Azienda aveva effettuato e consolidato la decurtazione permanente delle risorse stabili ai sensi dell'art. 1, comma 456 L. n. 147/2013;
- che la quantificazione del Fondo 2018 come provvisoriamente costituito con provvedimento 32//18, rispettava il limite dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;

- visto il Provvedimento del Direttore n. 275/19 del 30/08/2019 "ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ART.40

COMMA 3 TER, D.LGS. N. 165/2001)” nonchè la Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria predisposta ai sensi dell’art. 40, comma 3 –sexies, D.Lgs. 165/2001;

- rilevato che, ai sensi dell’art. 40 comma ter D.lgs. 165/2001 sopra citato, “agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria previste dall’art. 40 bis”

attesta

che gli oneri derivanti dall’ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (ART.40 COMMA 3 TER, D.LGS. N. 165/2001) sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli posti dal CCNL e dalla legge.

Pisa, 29 ottobre 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Sandro Sgalippa – Presidente

dott. Stefano Giraldi

dott. Marco Menichetti